

n. 9 sub 1/2022 C.P.

TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Treviso composto dai magistrati:

dott. Bruno Casciarri	Presidente
dott.ssa Clarice Di Tullio	Giudice
dott.ssa Petra Uliana	Giudice delegato

in relazione alla domanda di concordato preventivo presentata da Novisa S.r.l.
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 3/10/2023;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
visto l'art.180 l.f,
ha pronunciato il seguente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE

premesso che:

con ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato in data 14/7/2022, Novisa S.r.l. (c.f. e p.iva: 04817720263) con sede in 31020 San Vendemiano (TV), Via Trieste, 93/C, ha proposto una domanda ex art. 161, comma 6, l.f., con riserva di depositare entro un assegnando termine la proposta ed il piano, nonché l'attestazione e la documentazione di cui all'art. 161 l.f.;

- in data 13/2/2023 la società ha depositato il piano e la proposta concordatari;
- in data 29/3/2023 il Tribunale ha pronunciato decreto di ammissione *ex art.* 163 l.f., dichiarando aperta la procedura di concordato a seguito dell'esame delle integrazioni richieste e delle modifiche apportate alla proposta di concordato, ha ordinato la convocazione dell'adunanza dei creditori e confermato il dott. Niccolò Agnolazza quale Commissario Giudiziale;

il Tribunale, con decreto 23/8/2023, preso atto che la maggioranza dei creditori favorevoli ammessi al voto ha espresso parere favorevole, ha fissato udienza per l'omologa del concordato;

esaminato il motivato parere *ex art.* 180 l.f. depositato dal Commissario giudiziale,;

osservato, quanto ai contenuti, che:

- il Piano Concordatario in continuità indiretta presentato da Novisa srl comprende un'offerta di acquisto del ramo di azienda della ricorrente, del magazzino e di ulteriori beni, formulata dall'affittuaria Pecartech srl, la riscossione di crediti e l'attribuzione di nuova finanza da parte della società Carniel Group srl condizionatamente all'omologazione del concordato;

- il Tribunale, ritenuto che si rendesse indispensabile disporre l'apertura di un procedimento competitivo volto alla ricerca di altri interessati all'acquisto dell'azienda e all'erogazione di nuova finanza, ha aperto una procedura competitiva *ex art. 163 bis L.F.*, all'esito della quale Pecartech srl si è resa aggiudicataria del ramo di azienda;
- con rogito notarile, a seguito del pagamento del prezzo del ramo d'azienda da parte di Pecartech S.r.l., quest'ultima stipulava con Novisa S.r.l. il contratto di cessione del ramo d'azienda condizionato all'esecutività del decreto di omologa del Concordato Preventivo n. 09/2022, ai sensi dell'art. 180 l.f.;
- con decreto del 23/8/2023, il Tribunale - atteso l'esito positivo del voto espresso dai creditori nell'adunanza- dichiarava aperto il giudizio di omologazione del concordato preventivo proposto da Novisa S.r.l. e fissava l'udienza del 3/10/2023, disponendo che il decreto fosse notificato, a cura del debitore, al Commissario Giudiziale, al Pubblico Ministero ed ai creditori dissenzienti, entro i venti giorni successivi;
- ciò posto il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi ostativi alla omologazione in quanto nessun creditore ha proposto opposizione;
- rilevato che la società debitrice ha chiesto di nomina di un Liquidatore Giudiziale nella persona del dott. Giuseppe Brunetta;

P.Q.M.

OMOLOGA

- il concordato preventivo presentato dalla società Novisa S.r.l. (c.f. e p.iva: 04817720263) con sede in 31020 San Vendemiano (TV), Via Trieste, 93/C;
- conferma le nomine, quale giudice delegato, della dott.ssa Petra Uliana e, quale commissario giudiziale, del dott. Niccolò Agnolazza;
- nomina, quali componenti il Comitato dei creditori Officine Campardo Srl; Tecnogomma Snc e La Meccanica Vdm Srl e quale liquidatore il dott. Giuseppe Brunetta;

DISPONE

- che il Commissario Giudiziale, il Liquidatore Giudiziale e il legale rappresentante della società si attengano alle seguenti disposizioni:

Parte generale:

I) la Società provvederà a definire le passività concorsuali come segue:

- a. predisposizione, entro 90 giorni dal provvedimento di omologa, dell'elenco nominativo dei creditori, con indicazione dell'anagrafica (indirizzo PEC e, ove non disponibile, sede legale o residenza) con suddivisione degli importi secondo le cause di prelazione e con individuazione della classe di appartenenza;

b. comunicazione, nei successivi 15 giorni, a ciascun creditore dell'importo riconosciuto, invitando a formulare eventuali osservazioni nei successivi 30 giorni;

c. predisposizione dell'elenco definitivo dei creditori entro i 150 giorni dal provvedimento di omologa e comunicazione a ciascun creditore dell'esito delle eventuali osservazioni ricevute;

d. comunicazione al Commissario Giudiziale dell'elenco nominativo dei creditori, delle osservazioni ricevute e di ogni variazione (di anagrafica e di ammontare riconosciuto al passivo); il Commissario Giudiziale provvederà, nei successivi 30 giorni, a formulare le proprie eventuali osservazioni ed a depositare l'elenco nominativo dei creditori nel fascicolo della procedura.

*

Parte in continuità

- Le somme diverse da quelle destinate ai creditori concorsuali saranno depositate sui conti correnti bancari della società, previamente comunicati al Commissario Giudiziale, con prelievo a firma del solo legale rappresentante per le somme – di qualsivoglia importo – destinate al pagamento di imposte, tasse e contributi nonché per gli esborsi, diversi dagli ultimi citati, fino a € 20.000,00 per ciascuna operazione, a firma congiunta del legale rappresentante e del Commissario entro il limite di €. 50.000,00 per ciascuna operazione e prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice Delegato per somme superiori;
- entro 20 giorni dall'approvazione, il legale rappresentante della società provvederà alla trasmissione al Commissario Giudiziale del bilancio d'esercizio e dei documenti accompagnatori;
- entro 45 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre solare il legale rappresentante della società comunicherà al Commissario Giudiziale:
 - a) una dettagliata relazione illustrativa in ordine all'attuazione e alla tenuta del piano industriale, economico e finanziario e della proposta concordataria;
 - b) una situazione contabile patrimoniale ed economica, estratta dal sistema, riferita alla chiusura di ogni trimestre;
 - c) una dichiarazione in relazione al regolare pagamento dei debiti maturati nella continuità, e all'assenza di scaduti nei confronti del fisco, degli enti previdenziali ed in genere dei fornitori e dipendenti, fornendo adeguate motivazioni in relazione alla maturazione di arretrati;
 - d) evidenza di tutti i contenziosi, anche solo minacciati, attivi e passivi con analitica descrizione della situazione;
- per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il legale rappresentante della società dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dando al contempo informazione al Giudice Delegato;

- il Commissario Giudiziale è autorizzato ad effettuare ogni più opportuno controllo sull'attività inerente alla continuazione diretta dell'attività d'impresa e viene a lui conferita, per tutta la durata della procedura, facoltà di libero accesso alla contabilità, ai sistemi informatici, ai libri sociali e a ogni altro documento della debitrice, nonché ai relativi siti produttivi; la società è tenuta in ogni caso a fornire tempestivamente le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario Giudiziale o dal Comitato dei Creditori o dal Giudice Delegato.

*

Parte Liquidatoria:

- il Liquidatore, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, trasmetterà al Commissario Giudiziale ed al Comitato dei Creditori un piano delle attività di liquidazione con indicazione delle relative modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse;
- il Liquidatore individuerà le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria e, in difetto di previsione, nel rispetto dei principi di cui agli artt.105-108 ter L.F. tra i quali la regola della vendita mediante procedura competitiva, previa acquisizione in ogni caso del parere del Commissario Giudiziale e dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori ed invio di informativa, almeno di dieci giorni prima del compimento dell'atto, al Giudice Delegato;
- il Liquidatore richiederà il parere del Commissario e del Comitato dei Creditori e l'autorizzazione del giudice delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio per le cause relative alla liquidazione dei cespiti aziendali, salvo i casi d'urgenza e il parere del Commissario Giudiziale e richiederà l'autorizzazione del Comitato dei Creditori per la nomina di tecnici o coadiutori;
- il Liquidatore terrà informato il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine all'andamento della liquidazione mediante il deposito di relazioni al 30 giugno ed al 30 dicembre di ciascun anno e fornendo in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario Giudiziale o dal Comitato dei Creditori o dal Giudice Delegato;
- il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione e terrà informato il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione;
- il Commissario Giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art.186 L.F.;
- le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate sul conto corrente bancario già intestato alla procedura, con prelievo a firma del solo Liquidatore per somme fino a € 20.000,00, congiunta

del Liquidatore e del Commissario entro il limite di €. 50.000,00 e vincolato all'autorizzazione del Giudice Delegato per somme superiori;

- il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro contabile previamente vidimato da uno dei componenti del Comitato dei Creditori;
 - il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori le somme via via realizzate non appena possibile sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti e visti, previo parere del Comitato dei Creditori, dal Commissario Giudiziale e dal Giudice Delegato;
 - al Comitato dei Creditori si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 40, 41 e 182, terzo comma, l.fall;
 - entro 15 giorni dalla data di completamento di tutte le operazioni previste dal piano il Liquidatore della società depositerà in cancelleria il rendiconto con modalità analoghe a quelle di cui all'art.116 l. fall., corredato da documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti spettanti ai creditori;
 - rammenta che, di regola, i crediti anteriori alla presentazione della domanda non godono della prededuzione;
 - riserva al giudice delegato ogni ulteriore ed eventuale provvedimento che si rivelasse necessario.
- Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Procuratore della Repubblica in sede nonché alla Società ricorrente, al Commissario giudiziale (che provvederà a darne notizia ai creditori) e per la pubblicazione a norma dell'art.17 l.f.

Avvisa che il presente decreto non è soggetto a gravame ai sensi dell'art. 180, comma 3, l.f. e deve pertanto ritenersi definitivo.

Così deciso in Treviso, nella camera di consiglio del 3/10/2023

IL GIUDICE REL.

dott.ssa Petra Uliana

IL PRESIDENTE

dott. Bruno Casciarri